

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE F. Antonio - Presidente -

Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. D'ORAZIO Luigi - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. r.g. .../2019 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato ..., con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione:

- ricorrente -

contro

C.Z.D., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta autenticata nella firma dal Consolato Generale d'Italia Dubai e rilasciata in data 28/8/2019, rep. atti notarili n. ... del 2009, n. registro ... a firma del Vice Commissario Economico Finanziario Ci.Si., rappresentata e difesa dall'Avv. ..., e dall'Avvocato..., unitamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato ...in Roma, Lungotevere...;

- controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, n. 349/2019, depositata in data 4 maggio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2022 dal Consigliere Dott. Luigi D'Orazio.

Svolgimento del processo

CHE:

1. Il Tribunale di Messina, con sentenza del (OMISSIS), ha disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori, B.A. e C.Z.D., dei due figli minori, ha disposto che i minori trascorresse con ciascun genitore settimane alternate, oltre ai periodi di vacanza estiva al 50% con ciascun genitore, con periodi continuativi 30 giorni; il Tribunale ha confermato l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, disponendo che ciascun genitore provvedesse direttamente alle spese quotidiane per i minori mentre, riguardo alle spese di istruzione, sportive, abbigliamento, viaggi e sanitarie, oltre che quelle straordinarie ed imprevedibili, il B. partecipasse nella misura del 40% e la C. nella restante misura del 60%; ha condannato il B. alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte. La Corte d'appello di Messina, con sentenza pubblicata il 4 maggio 2019 ha rigettato l'appello proposto dal B., condannandolo al rimborso delle spese processuali in favore della moglie appellata. In particolare, la Corte d'appello ha evidenziato che correttamente il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso dei minori, con una paritaria ripartizione del tempo di permanenza dei minori con ciascuno dei due coniugi; che trattavasi, quindi, di "affido condiviso", con ripartizione paritaria dei tempi di permanenza e non già di "affido alternato" o "affido paritario". Pertanto, proprio perchè si era in presenza di un affido condiviso, con uguale divisione dei tempi di frequentazione, la casa coniugale continuava a rimanere l'unica residenza anagrafica dei minori, proprio nell'interesse esclusivo degli stessi, in quanto era stato necessario individuare il genitore con il quale i minori potessero continuare ogni riferimento con il loro ambiente domestico, anche se trascorrevano lunghi periodi con l'altro genitore, che aveva costituito un nuovo nucleo familiare. La Corte d'appello ha anche chiarito che il B. non aveva chiesto di essere il genitore collocatario e neppure aveva proposto un'alternanza dei genitori nella stessa abitazione, limitandosi a chiedere la revoca dell'assegnazione dell'abitazione come casa coniugale e la regolamentazione dei tempi di permanenza secondo le regole della proprietà, che avrebbe però snaturato il concetto di casa familiare. Il giudice del gravame ha rigettato anche la richiesta avanzata dal B. di porre un contributo al mantenimento per i figli a carico della moglie oltre che di espletamento di indagini sulle risorse economiche della resistente, non essendo stato individuato un assegno periodico a suo favore, quale coniuge economicamente debole, per realizzare il principio di proporzionalità. La Corte d'appello ha infatti evidenziato che trattavasi di genitori con pari potenzialità di reddito, avendo entrambi una competenza professionale, acquisita negli anni, che consentiva loro una elasticità nei cambiamenti lavorativi nell'ambito di loro competenza ed una immissione nel mercato del lavoro più facile e certamente competitiva, proprio in ragione della loro qualificata esperienza, soprattutto negli Emirati, in cui notoriamente vengono cercate figure professionali di alto profilo. Tra l'altro nel caso di B. la prospettata contrazione delle entrate era incongruente con l'elevato tenore di vita, costantemente mantenuto, e con la costosa permanenza a (OMISSIS), ma anche perchè la qualifica

di ingegnere e l'esperienza accumulata consentiva di avere un curriculum professionale consistente, tale da essere speso nel reperimento di un lavoro. Analoghe considerazioni valevano per la C., in ordine all'improvviso licenziamento. Non vi erano dunque i presupposti per imporre a carico di C. il versamento di un assegno periodico, dovendo invece ciascun coniuge provvedere al mantenimento diretto nel periodo di rispettiva permanenza. Quanto alle spese del giudizio di primo grado (quinto motivo di appello) la evidente soccombenza di B. in relazione alla richiesta di riconoscimento di un contributo per il mantenimento dei minori, oltre che di revoca di assegnazione della casa coniugale, consentiva il rigetto del gravame. Quanto alla restituzione di somme relative al provvedimento di revoca dell'assegno di contributo periodico a carico del B. da corrispondere alla madre per i figli, a decorrere dall'ordinanza del (OMISSIS), con cui il giudice istruttore aveva disposto un affidamento paritario alternato dei minori presso entrambi i genitori, la richiesta era infondata; effettivamente l'ordinanza presidenziale del (OMISSIS) era stata parzialmente modificata dal giudice istruttore, che aveva disposto l'affidamento paritario dei minori; in sede di reclamo la Corte d'appello aveva disposto l'esonero del B. dal pagamento del contributo al mantenimento, limitatamente al periodo estivo in cui i minori erano affidati al padre. Il Tribunale ha poi ripristinato l'affidamento condiviso con la ripartizione paritaria dei tempi di permanenza dei minori. Tuttavia, costituiva principio consolidato di legittimità quello per cui, in sede di revoca del contributo al mantenimento, lo stesso decorreva dal momento della pronuncia giudiziale che ne modificava la misura o che ne disponeva l'eliminazione, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o di mantenimento. Le spese del giudizio d'appello erano state poste a carico del B., per il principio della soccombenza.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B..

3. Ha resistito con controricorso la C..

4. Il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, cui ha fatto seguito l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

Motivi della decisione

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la "violazione dell'art. 337-ter c.c. e art. 337-sexies c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: errata interpretazione della richiesta di affidamento condiviso delle B. e inesistenza della correlazione tra affidamento condiviso e/o alternato e assegnazione della casa ex coniugale". La Corte d'appello avrebbe errato nel considerare che il B. avesse chiesto l'affidamento alternato; in realtà, il ricorrente non ha mai chiesto l'affidamento alternato, ma anzi ha chiesto la conferma della sentenza di prime cure ove disponeva l'affidamento condiviso dei minori e la domiciliazione alternata paritaria degli stessi presso entrambi i genitori.

Tuttavia, la scelta di applicazione dell'affidamento condiviso in luogo dell'affidamento alternato, non si ripercuoteva sulla decisione relativa all'assegnazione della ex casa coniugale, che invece è legata ai tempi di permanenza dei minori presso il genitore collocatario e all'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente in cui sono cresciuti.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la "violazione del diritto di proprietà, ex art. 42 Cost. e art. 832 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: mancata revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale. Si chiede la riforma della sentenza di secondo grado nella parte in cui rigetta la domanda del B. di revoca dell'assegnazione della casa ex coniugale". In realtà, il B. non aveva mai chiesto che la ex moglie si allontanasse dalla casa coniugale nei giorni in cui i figli stavano con il padre ma, al contrario, aveva fatto presente che la revoca dell'assegnazione della casa coniugale non avrebbe pregiudicato i bambini, in quanto la madre avrebbe potuto continuare a risiedere (sempre, e non solo nei 15 giorni nei quali minori stavano la stessa) in tale abitazione, nella qualità di comproprietaria. Pertanto era incorsa in errore la Corte d'appello che, sulla base di un assunto errato (supporre che il B. pretendesse che la C. si allontanasse dalla ex casa coniugale nei giorni in cui figli stavano con il padre), aveva stabilito che la casa coniugale continuava a rimanere l'unica residenza anagrafica per i minori, nell'interesse esclusivo di questi ultimi. Tra l'altro, i minori hanno dichiarato che il centro di interessi è ormai presso la residenza paterna. L'assegnazione della casa coniugale sarebbe legata ai tempi di permanenza; sicchè in caso di uguali tempi di permanenza dei figli minori presso entrambi i genitori (nel caso in esame i due minori abitano una settimana con la mamma e una settimana con il padre), viene meno la necessità di assegnare la casa ex coniugale. Tra l'altro, l'esigenza di tutela dei figli a non troncane i rapporti con i luoghi ove si svolgeva la loro vita precedentemente alla separazione dei genitori, non ricorre nel caso in esame, in quanto i minori possono continuare a risiedere con la madre in tale immobile, essendo la C. comproprietaria. Dunque, in assenza di un genitore collocatario non può disporsi l'assegnazione della casa coniugale.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della "violazione dell'art. 337-ter c.c., commi 4 e 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: mancata indagine e valutazione delle risorse economiche della resistente". Il giudizio sarebbe stato caratterizzato dalla totale assenza di indagini sulla situazione economico-reddituale della signora C., nonostante la precisa richiesta del ricorrente di disporre approfondimenti sulla situazione della ex moglie. Tra l'altro il ricorrente aveva dimostrato la enorme differenza tra i redditi della ex moglie che, ai tempi del giudizio in appello, percepiva la somma di circa Euro 25.000,00 netti al mese, ed il proprio reddito, di circa Euro 2200,00 al mese.

4. Con il quarto motivo di impugnazione (rubricato sub 3/A a pagina 17 del ricorso) il ricorrente deduce la "violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., comma 1: nullità della sentenza per motivazione inesistente, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sulla richiesta del ricorrente di approfondimenti istruttori relativi alla situazione reddituale-patrimoniale della controparte La motivazione sarebbe inesistente dal punto di vista materiale e grafico.

5. Con il quinto motivo di impugnazione (rubricato sub 4 a pagina 18 del ricorso) il ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 337-ter c.c., commi 2 e 4, e dell'art. 337-sexies c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: mancata individuazione di un assegno periodico a favore del coniuge economicamente debole, al fine di realizzare il principio di proporzionalità". Si chiede, quindi, la riforma della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda del B. di onerare la C. a corrispondergli un contributo economico mensile per il mantenimento dei due figli minori.

6. Con il sesto motivo di impugnazione (rubricato sub 4/A a pagina 19 del ricorso per cassazione) il ricorrente si duole della "violazione dell'art. 337-ter c.c.", in quanto vi è una enorme sperequazione dei redditi tra il padre, che percepisce Euro 2200,00 mensili, e la madre, che percepisce circa Euro 26.000,00 mensili. Si era avanzata, quindi, la richiesta alla Corte d'appello di onerare la resistente a versare al B. un assegno di mantenimento pari ad Euro 1200,00 mensili, per il contributo al mantenimento dei figli nei giorni nei quali minori stavano con il ricorrente. Ciò al fine di garantire ai minori lo stesso tenore di vita precedentemente goduto. La Corte d'appello ha riconosciuto la maggiore capacità reddituale di C., tuttavia, invece di riformare la sentenza di prime cure e onerare la controparte del versamento mensile di un contributo fisso per il mantenimento dei figli in favore del marito, la Corte d'appello si era limitata a stabilire che pagamento delle spese straordinarie fosse posto a carico della C. nella misura del 60%.

7. Con il settimo motivo di impugnazione (rubricato sub 4/B a pagina 20 del ricorso per cassazione) il ricorrente deduce la "violazione dell'art. 337-sexies c.c., in quanto senza recedere dalle argomentazioni relative alla erroneità dell'assegnazione della casa coniugale alla controparte, vi è stato un evidente errore della sentenza impugnata, in quanto la Corte d'appello ha omesso di considerare che dell'assegnazione della casa coniugale giudice deve tenere conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando l'eventuale titolo di proprietà. L'assegnazione della casa coniugale ha un'effettiva incidenza sulle condizioni patrimoniali dei coniugi, avvantaggiando l'assegnatario.

8. Con l'ottavo motivo di impugnazione (rubricato sub 5 a pagina 21 del ricorso per cassazione) il ricorrente si duole della "violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: decorrenza revoca assegno di mantenimento". La Corte d'appello ha rigettato la domanda del B. di "revocare l'assegno di contributo periodico a carico del ricorrente da corrispondere alla madre per i figli, a decorrere dall'ordinanza del (OMISSIS), con cui il giudice istruttore ha disposto la domiciliazione alternata paritaria dei minori presso entrambi i genitori. La Corte d'appello ha rigettato tale domanda facendo riferimento ad un indirizzo giurisprudenziale di legittimità risalente e comunque applicabile solo in tema di separazione. Nel processo di divorzio, invece, trova piena applicazione il principio della decorrenza delle statuizioni della sentenza dalla data della domanda, in ossequio all'esigenza che la durata del giudizio non pregiudichi la parte che ragiona.

9. Con il nono motivo di impugnazione (rubricato sub 6 a pagina 22 del ricorso) il ricorrente deduce la "violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: liquidazione delle spese di giudizio". La Corte d'appello ha errato nell'adottare provvedimenti sulle spese di giudizio sia di primo che di secondo grado. La Corte d'appello ha confermato la decisione del tribunale in relazione alla soccombenza di B. per la richiesta di riconoscimento di un contributo per il mantenimento dei minori, di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e della ripartizione delle spese per il personale di servizio. In realtà, con riferimento alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, la stessa era fondata su basi giuridiche giurisprudenziali, conseguenti alla domiciliazione alternata paritaria dei minori presso entrambi i genitori. Anche il contributo economico per il mantenimento dei figli era stato chiesto legittimamente dal B., considerata l'enorme differenza di reddito dei due coniugi. Tra l'altro, anche alcune domande della C. erano state rigettate. Quanto alle spese di secondo grado, non sarebbero state considerare in alcun modo le domande errate della controparte, segnatamente quella in cui la stessa chiedeva nella costituzione in appello la conferma dell'assegno onnicomprensivo di Euro 3500,00 a carico del B..

10. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 390 c.p.c..

10.1. Invero, il ricorrente ha depositato dichiarazione, sottoscritta anche dal difensore, di rinuncia agli atti del giudizio.

10.2. Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474).

10.3. Infatti, poichè l'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d. "accettizio", che richiede, quindi, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, nè un atto recettizio in senso stretto, in quanto l'art. 390 c.p.c., u.c., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli "avvocati" delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti.

La controparte ha espressamente accettato la rinuncia con compensazione delle spese del giudizio.

10.4. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti come da espresso accordo delle parti.

11. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio;

compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2022